

(N. 906)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 marzo 1950 (V. Stampato N. 1033)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 MARZO 1950

Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 23 del Regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 12 dicembre 1935, n. 2393, è sostituito dal seguente:

« I biglietti logori e non più atti alla circolazione che pervengano alle Tesorerie per operazioni di pagamento, sono dalle Tesorerie stesse trattenuti e non più adoperati nei pagamenti. I biglietti che, nelle stesse condizioni, vengano presentati alle Tesorerie da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con biglietti nuovi o in buono stato, e non più adoperati nei pagamenti.

« I biglietti di Stato logori e non più atti alla circolazione, raccolti da pubbliche Ammi-

nistrazioni, aziende di credito, aziende di trasporti urbani, esattorie e ogni altro Ente che compia operazioni di cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le modalità di cui appresso:

« I biglietti logori di cui al comma precedente, previo annullamento, debbono essere presentati distintamente per taglio in mazzette di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette, ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta portante il timbro dell'Istituto, Ufficio o Ente presentatore, la firma dell'agente che ha confezionato le mazzette e la data di presentazione dei biglietti alle Tesorerie.

« Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una percentuale da fissarsi di volta in volta dal capo della Tesoreria, ma in ogni caso non inferiore al

dieci per cento del numero dei biglietti presentati.

« I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in proprio dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle Tesorerie, ma la definitiva regolazione, dei rapporti fra le Tesorerie stesse e gli Istituti, Enti o Uffici presentatori sarà fatta dopo che la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avrà effettuato le verifiche prescritte ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« I biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto

alla contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le modalità in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo dovrà risultare in ciascun sacco ».

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

« Tale intervento è reso obbligatorio per le operazioni di verifica dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 25, ai fini della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli Istituti, Enti o Uffici presentatori ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.